

MANAGING CONSULTING S.R.L.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 11 luglio 2022

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N° 10-2022

OBBLIGO DI AUTOFATTURAZIONE SU OPERAZIONI PASSIVE CON L'ESTERO

1 PREMESSA

A decorrere dalle cessioni/prestazioni ricevute dall'estero (intraUe ed extraUe) dall'1.7.2022, viene abolito l'obbligo dell'esterometro in quanto verrà sostituito tramite l'emissione di autofattura in formato elettronico da trasmettere allo SdI.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015:

- introducendo l'obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
- stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2022, poi posticipato all'1.7.2022.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati all'emissione di autofattura elettronica tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell'art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, **restano esonerati** dalla comunicazione, a decorrere dall'1.7.2022:

- i soggetti passivi che hanno aderito al regime forfettario e a quello dei minimi, i quali, nel periodo precedente (anno 2021), **non abbiano conseguito** ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente **non hanno conseguito**, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Sono esclusi dall'adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72.

2.2 AMBITO OGGETTIVO

a) l'emissione di autofattura elettronica riguarda tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni).

b) per l'emissione di fatture attive verso l'estero **viene eliminata la facoltà** di emettere fattura in formato elettronico e viene invece introdotto l'obbligo di emissione in formato elettronico.

3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

A decorrere dall'1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all'Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Con riguardo alla predisposizione del *file* relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l'elemento <CodiceDestinatario> riportando il codice "XXXXXXX".

Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del *file* XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:

- TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, per operare l'integrazione dell'IVA e dell'imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
- TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell'IVA e dell'imposta per acquisti intracomunitari di beni;
- TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell'ambito della fatturazione elettronica, per l'emissione dell'autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

3.1 ACQUISTO DI SERVIZI DALL'ESTERO

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel *file* XML, in caso di acquisto di servizi dall'estero.

Codice	Campo	Contenuto
TD17	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero (UE o extra-UE)
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	• Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione), nel caso di emissione di documento relativo a servizi intra-UE o

MANAGING CONSULTING S.R.L.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

		data di effettuazione dell'operazione, nel caso di acquisto di servizi extra-UE
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal prestatore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

3.2 ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

Nella seguente tabella si riportano gli elementi fondamentali che compongono il *file* XML relativo ad acquisti di beni intracomunitari.

Codice	Campo	Contenuto
TD18	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore UE
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Data di ricezione (o data ricadente nel mese di ricezione)
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Qualora l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

3.3 ACQUISTO DI BENI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi principali da riportare nel *file* XML, nel caso in cui il cedente, soggetto non residente, emetta una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia nei confronti di un cessionario, soggetto passivo nel territorio nazionale.

Codice	Campo	Contenuto
TD19	<CedentePrestatore>	Dati del fornitore estero
	<CessionarioCommittente>	Dati dell'acquirente nazionale
	<Data>	Riportare: la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o una data ricadente nel mese di ricezione della

MANAGING CONSULTING S.R.L.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

		fattura; la data di effettuazione dell'operazione intercorsa con il fornitore extra-UE.
	<Numero>	Indicare, preferibilmente, una numerazione <i>ad hoc</i>
	<PrezzoTotale>	Imponibile della fattura ricevuta dal fornitore UE o extra-UE
	<Aliquota IVA>	Riportare l'aliquota IVA cui è soggetta l'operazione
	<Imposta>	Indicare l'IVA dovuta in relazione alle differenti aliquote
	<Natura>	Nel caso in cui l'operazione risulti non imponibile, esente o non soggetta, indicare il relativo codice "Natura"
	<DatiFattureCollegate>	Riportare gli estremi della fattura di riferimento

4 TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015):

- per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ma devono rientrare nel medesimo periodi di liquidazione IVA.**

5 SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA

a) Soggetti in regime di franchigia (minimi e forfettari) che abbiano conseguito compensi superiori a 25.000 €

- Se ricevono fatture estere esenti da iva (ad esempio quelle per commissioni bancarie come *sumup* o *satispay*) hanno l'obbligo di autofatturazione elettronica.
Nessun obbligo intrastat e nessun versamento iva
- Se ricevono fatture estere soggette ad iva (ad esempio acquisto di agende o biglietti da visita) hanno l'obbligo di autofatturazione elettronica con inserimento dell'iva al 22% dovuta e versamento dell'iva con modello f24 entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura.
Nessun obbligo intrastat.

b) Soggetti in regime di franchigia (minimi e forfettari) che abbiano conseguito compensi inferiori a 25.000 €

- Se ricevono fatture estere esenti da iva (ad esempio quelle per commissioni bancarie come *sumup* o *satispay*) hanno l'obbligo di autofatturazione cartacea.
Nessun obbligo intrastat e nessun versamento iva

MANAGING CONSULTING S.R.L.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIA CESAREA 11/6

16121 GENOVA

TEL. 010-590351

FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

2. Se ricevono fatture estere soggette ad iva (ad esempio acquisto di agende o biglietti da visita) hanno l'obbligo di autofatturazione elettronica con inserimento dell'iva e il versamento della stessa entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

Nessun obbligo intrastat.

La complessità della normativa e il fatto che il Decreto è stato pubblicato da pochi giorni necessitano di ulteriori chiarimenti ministeriali di cui si è in attesa (tra cui anche l'obbligo e i termini di invio dell'esterometro). Sarà nostra cura aggiornare il contenuto di questa circolare non appena in possesso dei chiarimenti relativi.

6 PROFILI SANZIONATORI

Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all'esterometro.

Il novellato art. 11 co. 2-*quater* del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l'introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all'1.7.2022 operata dal DL 146/2021.

Cordialmente

Managing Consulting S.r.l.
&
Studio Torazza Papone